

Il numero chiuso

In Italia il numero chiuso è regolato dalla legge 264/99 (governo D'Alema, a pochi mesi dalla formulazione del 509/99). Una legge nata in risposta ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1998 (sentenza 383, 27 novembre 1998), con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia.

Le due tipologie di numero chiuso

1. Questa stabilisce che sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (art.1, com.1, lett.a) e ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (art.1, com.1, lett.b) e “ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso” (lett.e).
2. Sono invece programmati dalle singole università gli accessi a quei corsi in cui si prevede “l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio” (art.2, com.2 lett.a) o “l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo” (lett.b).

Il numero di posti disponibili

Il numero di posti per quei corsi regolati nazionalmente (art.1), è determinato dal Ministero “sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” (art.3, com.1, lett.a). Per determinare il numero di posti, sia a livello nazionale sia per quei corsi ad accesso programmato dalle singole università, “l'offerta potenziale” è determinata sulla base di questi parametri:

- “a) posti nelle aule; attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; personale docente; personale tecnico; servizi di assistenza e tutorato;
- b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;
- c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.” (art.3, com.2)

Il test

Entrambe le tipologie di corsi ad accesso programmato, quelli stabiliti dal Ministero e quelli definiti dalle Università, soggiacciono ad un principio: la limitazione degli accessi attraverso “prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” (art.4, com.1) cioè i test.

Su questo punto si deve sollevare un duplice problema: la regolarità dei test e la loro pertinenza. Sul primo aspetto è sotto gli occhi di tutti quanto difficile sia in Italia controllare il regolare svolgimento della prova; la regolarità dei test è un obiettivo minimo, che neanche andrebbe rivendicato perché deve stare nella normale prassi universitaria. La pertinenza evidenzia invece come questi test siano in realtà delle farse. Basta scorrere le domande presenti nelle prove di quest'anno per capire che non rispettano le norme di legge, bensì vanno a chiedere nozioni casuali.

Il test induce anche un'ultima e più importante riflessione, attinente al suo principio ispiratore: decine di domande a risposta multipla sulla cultura generale, accertano davvero la "predisposizione per le discipline"? Chi vuole entrare in un corso di laurea lo fa per proprie motivazioni, e i contenuti saranno l'oggetto del suo studio all'interno del corso stesso. Perché mai dovrebbe conoscere contenuti prima di entrare nel corso? E perché gli si deve chiedere se è predisposto alla disciplina? Queste sono giustificazioni del numero chiuso che non stanno né in cielo né in terra; servono solo a coprire con la foglia di fico della qualità un sistema odioso, che è quello dei test. Test che sono stati introdotti in Italia dagli USA, negli anni '50, senza mai aver fornito uno straccio di prova della loro efficacia in termini di selezione qualitativa. Vi sono invece fondati dubbi sul principio "meritocratico" che li regola. Solitamente chi entra dal test in un corso a numero programmato è poi ragionevolmente certo di avere un posto di lavoro assicurato; per tale motivo spesso la qualità degli studi degli iscritti decade nel corso degli anni, vanificando la presunta "predisposizione alla disciplina".

La qualità

Riflettere sul significato dei test significa sciogliere anche il nodo della qualità. Incentivare la qualità è un obiettivo che l'Università si deve dare con forza, per non presentarsi come un parcheggio per giovani in cerca di lavoro. La qualità va misurata sul campo, però; nel corso degli anni di studio, con docenti preparati che sappiano valutare ciò che uno studente sa e ciò che uno studente riesce a dare in più rispetto alle nozioni.

Oggi le università italiane sono premiate con i fondi ministeriali anche in base al numero di laureati e al numero di iscritti. Questa misura quantitativa deve cedere il passo ad un'altra logica, in modo da non incentivare il marketing per assicurarsi alti numeri di iscritti in cambio del nulla didattico e per non favorire la scarsa selezione che fa laureare il numero più alto possibile di studenti.

Corsi ad accesso programmato localmente

Riguardo ai corsi ad accesso programmato a livello locale, si deve combattere con forza l'idea che gli studenti si debbano adattare alle strutture e non viceversa. Il vero problema in questo caso è negli investimenti pubblici, cronicamente insufficienti, a dimostrazione dell'assenza di una progettualità politica che si incentri sulla formazione superiore e la ricerca. L'abolizione del numero chiuso in questi casi è la riaffermazione di un proprio diritto inalienabile, sancito dalla costituzione e da criteri di civiltà; il diritto a raggiungere i più alti livelli di studio senza discriminazioni di alcun genere.

La legislazione rispetto a questa tipologia di corsi è particolarmente odiosa, perché lascia la possibilità di ampie interpretazioni, estendendo il numero chiuso ad un numero enorme di situazioni, al solo scopo di non intervenire economicamente per sanare le condizioni indecenti in cui si trovano molte delle strutture universitarie.

L'accesso programmato in questi casi non ha alcuna ragione di esistere, e deve essere abolito senza esitazioni.

Corsi ad accesso programmato a livello nazionale

I 5 corsi che sono a numero chiuso per via della 264 (medicina, veterinaria, odontoiatria, architettura, scienze della formazione primaria) hanno alla loro radice una motivazione legata sia alle strutture, che devono garantire agli studenti attività di laboratorio e di tirocinio negli ospedali e nelle scuole, sia allo sbocco professionale. Entrambe le motivazioni non hanno senso; per quel che attiene alle strutture, si torna al discorso degli investimenti, mentre nel caso dei tirocini, va sottolineato che questi avvengono per lo più dal terzo anno, quando la selezione per qualità dovrebbe essere già stata fatta, e comunque non esiste nesso con l'esclusione all'ingresso tramite il

test. Lo sbocco professionale si porta dietro riflessioni più generali sul ruolo degli ordini professionali in questo paese. Limitare il numero di laureati in medicina, ad esempio, nega la libera concorrenza nella professione, creando le condizioni per cui chi oggi ha beneficiato del numero chiuso è sicuro di alti guadagni dalla propria professione, considerando anche che stime molto attendibili danno un progressivo aumento del fabbisogno di personale sanitario a fronte di una diminuzione dei laureati.

Lottare contro il numero chiuso in questi corsi significa dare il via ad una battaglia più ampia per la liberalizzazione degli ordini professionali, gabbie di privilegio che sopravvivono a dispetto di ogni principio di uguaglianza.

Non si capisce infatti perché mai il numero di dentisti, architetti o medici debba essere x o y ; l'ingresso ai corsi garantito a tutti dovrebbe essere seguito, come per tutti gli altri corsi di laurea, da una seria selezione di qualità, che durante il percorso di studi premi i migliori. Solo così chi è davvero motivato continuerà negli studi e potrà realizzarsi professionalmente.

Limitare il numero di medici, o gli altri va contro gli interessi della comunità, di poter scegliere i migliori professionisti a tariffe giuste e va anche contro il principio della libera mobilità dei lavoratori, il cui numero può andare a sanare deficit di personale in altre parti del mondo.

I vincoli e le prassi europee

Se si affronta il tema del numero chiuso, non può prescindere dal problema della chiarezza da fare sull'argomento. Molti sono infatti i luoghi comuni e le leggende metropolitane attorno alla questione dell'accesso programmato ai corsi di laurea.

In primo luogo la vulgata secondo la quale il numero chiuso è un obbligo imposto dall'Europa. Sappiamo tutti quanto oggi sia facile e comune appellarsi all'Europa per scaricarsi delle proprie responsabilità; nel nostro discorso sono le famigerate "direttive europee" a far la parte dell'orrenda imposizione comunitaria. Questo deriva dalla lettura della legge che norma il numero chiuso in Italia, la 264/99, nel passo in cui si risalire la programmazione degli accessi "...in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti." (art.1, comma 1, lett. a).

In realtà esistono numerose direttive europee, a partire almeno dagli anni '70, che disciplinano lo spazio europeo del lavoro, ma non dicono alcunché sul numero chiuso. Infatti lo scopo di queste direttive è di armonizzare i sistemi di formazione nazionali e rendere omogenee le caratteristiche professionali di figure come il medico o il dentista, in modo che possano muoversi liberamente nella Comunità Europea esercitando il proprio lavoro.

"...considerando che per realizzare progressivamente tale riforme è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della presente direttiva..." (direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978)

A tal fine è una direttiva del '93 (93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) a descrivere quale tipo di requisiti deve avere la formazione medica negli Stati membri dell'Unione:

art.23

"1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di medico e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di medico, di cui all'articolo 3, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:

- a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte medica, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici, compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;*
- b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l'ambiente fisico e sociale dell'uomo ed il suo stato di salute;*

c) adeguate conoscenze dei problemi e dei metodi clinici, atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione, diagnosi e terapia, nonché della riproduzione umana;

d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo in ospedale.

2. L'intero ciclo di formazione medica deve avere una durata minima di sei anni o comprendere un minimo di 5 500 ore di insegnamento teorico e pratico impartito in un'università o sotto il controllo di un'università.

3. L'ammissione a detto ciclo di formazione presuppone il possesso di un diploma o certificato che, per gli studi in questione, dia accesso agli istituti universitari di uno Stato membro.

art.24

1. Gli Stati membri vigilano affinché la formazione che permette il conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, risponda almeno alle seguenti condizioni:

a) essa presuppone il compimento di sei anni di studi svolti con successo nell'ambito del ciclo di formazione di cui all'articolo 23; quanto alla formazione che porta al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), essa presuppone inoltre la conclusione e la convalida del ciclo di formazione per dentisti di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista(6) ;

b) essa comprende un insegnamento teorico e pratico;

c) essa si svolge a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell'allegato I;

d) essa si compie in un centro universitario, in un centro ospedaliero e universitario o, eventualmente, in un istituto di cura abilitato a tal fine dalle autorità o dagli enti competenti;

e) essa richiede una partecipazione personale del medico candidato alla specializzazione, all'attività e alle responsabilità dei servizi di cui trattasi.

2. Gli Stati membri subordinano il rilascio di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista al possesso di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di medico di cui all'articolo 23; quanto al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), esso è subordinato inoltre alla detenzione di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE.

Insomma, nulla di più falso il leggere in queste norme dei vincoli rispetto al numero chiuso. La comunità europea chiede solo di armonizzare i sistemi formativi e gli standard di qualità, affinché i professionisti possano muoversi liberamente nello spazio europeo del lavoro, vedendo riconosciuti i propri titoli.

Decaduta la tesi degli obblighi comunitari, resta da dare un'occhiata a come le direttive sono state interpretate nei principali sistemi formativi europei, anche per dare il là ad ulteriori spunti di riflessione. Alcuni dei modelli più citati sono quello svedese, finlandese, danese e quello tedesco: in essi la gratuità dell'istruzione superiore si affianca ad un grosso uso del numero chiuso: totale in Svezia, variabile in base alle decisioni degli atenei in Danimarca e Finlandia, applicato per alcune facoltà in tutti i lander tedeschi: medicina, biologia, farmacia, veterinaria e psicologia. In Francia, eccezion fatta per quelle che possono essere l'analogo delle nostre facoltà di ingegneria (grandes ecoles) le università hanno un basso costo (circa 150 euro) e godono di una forte autonomia organizzativa, che consente loro di prevedere eventuali esami di ammissione ai corsi. In Spagna i costi di iscrizione variano tra i 450 e i 900 euro, ma non sono previsti numeri chiusi.

Proposte

Ciò che appare evidente è che il numero chiuso è un abuso ingiustificato, che peggiora la qualità complessiva, favorisce i clientelismi, protegge le corporazioni e permette allo stato di non investire sull'università per quanto sarebbe necessario.

È quindi necessario impegnarsi a fondo, a tutti i livelli, per abolirlo, attraverso l'abrogazione della 264/99; contestualmente però, serve una legge in materia di finanziamenti alle università, per legare il FFO sia alla qualità della didattica e della ricerca sia al numero di iscritti dopo il primo anno. Dare a tutti la possibilità di accedere ai corsi è un impegno inderogabile per un'associazione come la nostra; accanto ad esso rivendichiamo una maggior qualità dell'offerta didattica e delle strutture (quindi un aumento consistente dei finanziamenti). Chiediamo, inoltre, misure di selezione basate realmente sulla qualità dello studente, da effettuarsi soprattutto durante il primo anno, riguardo alle materie fondamentali del corso a cui si è iscritti, così che ci si possa rendere conto in tempo di eventuali scelte sbagliate nel proprio iter universitario. Questo permetterebbe sia di innalzare la qualità complessiva degli studi, sia di garantire a tutti adeguate strutture (una volta intervenuti su di esse) dal terzo anno, solitamente quello in cui si iniziano ad usare laboratori e fare tirocini.